

DISCIPLINARE SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI VIA DELLO SPORT

Art. 1

Art. 1 **Oggetto**

Il Comune di Castelfidardo affida alla società il servizio di custodia, apertura, chiusura, pulizia e piccola manutenzione dell'impianto sportivo comunale Campo Sportivo e pista di atletica sito in via dello Sport composto da:

- a) pre-stadio in erba sintetica
 - b) campo da gioco in erba
 - c) gradinate
 - d) n° 3 spogliatoi con relativi servizi
 - e) n° 1 spogliatoio per l'arbitro
 - f) pista di atletica
 - g) n° 2 stanze sotto gli spogliatoi
 - h) n° 1 stanza ad uso infermeria sotto spogliatoio
 - i) n° 4 locali e relativi servizi sotto le gradinate
- e comunque con tutte le pertinenze presenti nella struttura.

Art. 2

Oneri a carico del concessionario

Il servizio di custodia di cui al precedente art. 1 dovrà essere garantito ogni giorno in cui si svolge attività, sia feriale o festivo, per tutta la durata dell'incarico, e comunque come da calendario che verrà stilato dall'Amministrazione Comunale.

Il servizio di custodia dovrà inoltre essere garantito per l'espletamento delle gare che si svolgeranno nell'impianto nelle giornate di sabato e domenica nonché per tutti i mesi dell'anno in cui viene svolta attività sportiva, compresa la preparazione atletica.

La società affidataria si avvarrà per il servizio in oggetto, di personale proprio in numero tale da garantire in ogni momento il regolare uso della struttura sportiva. La società potrà avvalersi di personale volontario tesserato; qualora si avvalga di personale subordinato esso dovrà essere in regola dal punto di vista retributivo, fiscale, contributivo ed assicurativo, esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per inadempimenti e/o per eventuali controversie. L'Amministrazione Comunale, in qualità di soggetto proprietario, è responsabile esclusivamente per le strutture dell'impianto e delle attrezzature presenti, mentre la società sportiva dovrà osservare scrupolosamente tutte le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro. Nessun rapporto di lavoro e/o di servizio si instaura tra Comune e personale incaricato dalla Società.

Tutto il personale utilizzato per il servizio, durante l'attività sportiva, dovrà essere formato all'uso del defibrillatore ed in possesso di attestato di formazione.

Più specificatamente:

1. Il servizio di custodia consiste in quanto segue:
 - a) Controllare che l'utente sia stato autorizzato dal Comune all'uso delle strutture sportive, ed in caso contrario, vietarne l'accesso;
 - b) Sorvegliare il corretto uso delle strutture e delle attrezzature presenti da parte dei soggetti autorizzati e di coloro che comunque vi accedono;
 - c) Aprire e chiudere gli impianti secondo gli orari stabiliti dal Comune;
 - d) Comunicare e/o segnalare al Comune ogni fatto, azione e situazione non conformi a quanto stabilito nel presente disciplinare.

Per lo svolgimento dei compiti indicati al comma 1. del presente articolo alla Società Sportiva vengono attribuiti tutti i poteri ed i diritti in capo all'Ente proprietario, compreso quello di richiamare all'ordine e, se necessario, allontanare chiunque si comporti in modo non conforme ad un luogo pubblico, ovvero chiunque violi le norme essenziali contenute nel presente disciplinare, dandone immediatamente avviso al Comune di Castelfidardo.

2. Il servizio di pulizia e manutenzione consiste in:
 - a) tenuta in costante efficienza del Campo di gioco e della pista di atletica, compresa pulizia dell'area di pertinenza, delle gradinate, degli spogliatoi, dei servizi, lo spogliatoio per l'arbitro, pronto soccorso, spogliatoio istruttori, palestra ed altre pertinenze del Campo Sportivo;
 - b) manutenzione delle attrezzature e delle altre strutture al servizio del Campo Sportivo compresi modesti interventi di manutenzione (es: sostituzione lampade, maniglie, serrature, cerniere, vetri, prese interruttori, riprese di tinteggiatura e verniciatura, riparazione di attrezzature ed arredi); ecc.
Nel caso in cui sia possibile accertare la responsabilità del danno, il custode segnala al Comune il fatto indicando la società che lo ha commesso. Analoga comunicazione dovrà essere effettuata nel caso che il danno sia addebitabile a società esterne;
 - c) controllo del corretto ed efficiente funzionamento degli impianti, al fine dell'invio del personale specializzato da parte del Comune.

Il materiale per le pulizie, sanitario ed igienico sarà a carico della Società affidataria. Le eventuali migliorie apportate all'impianto rimarranno di proprietà del Comune, senza nessuna possibilità per la società di avanzare diritti.

Art. 3 **Oneri a carico del Comune**

A fronte degli oneri assunti dalla società affidataria, il Comune riconosce un compenso annuo di Iva 22% esclusa (**non soggetto a rivalutazione ISTAT per l'intero periodo del servizio**) che verrà erogato mensilmente dietro presentazione di regolare fattura. Il pagamento verrà effettuato entro 60 giorni dal ricevimento della fattura regolarmente prodotta, con accettazione da parte della società di non avanzare richiesta di interessi nel caso in cui il pagamento venga effettuato nei 15 giorni successivi a tale termine.

Sono inoltre a carico del Comune di Castelfidardo le spese di manutenzione straordinaria ed ordinaria limitatamente a quanto non espressamente indicato all'art. 2, nonché quelle per i consumi di acqua, luce e gas metano.

Le spese connesse al traffico telefonico dovranno essere rimborsate dalla Società Sportiva al Comune dietro richiesta dell'Ufficio preposto, soltanto nei casi in cui la somma da rimborsare superi i 10,00 Euro a bimestre.

Rimangono in capo al Comune tutti i poteri decisori riguardanti:

- a) gli orari di apertura della struttura sportiva;
- b) il calendario di utilizzo dell'impianto;
- c) l'autorizzazione all'uso dell'impianto;
- d) le tariffe per l'utilizzo.

ART. 4 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La società aggiudicataria è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto. In particolare, lo stesso dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati.

Tutti i pagamenti in dipendenza del presente appalto devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituirà, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione del contratto che sarà stipulato con la ditta affidataria.

La società aggiudicataria ha, pertanto, l'obbligo, ai sensi del suddetto art. 3, comma 7, della medesima legge, di comunicare gli estremi identificativi del conto corrente "dedicato" entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla sua prima utilizzazione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul medesimo conto corrente dedicato.

Ai fini della tracciabilità dei flussi, il bonifico bancario o postale dovrà riportare nella causale l'indicazione del codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 3/2003, il codice unico di progetto (CUP).

Nel contratto che si stipulerà con la ditta aggiudicataria, dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale quest'ultima assume gli obblighi tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.

Il Comune verificherà in occasione di ogni pagamento alla società aggiudicataria e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte della stessa, di tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. In caso di omessa tracciabilità viene applicata una sanzione pecuniaria pari al 5% del valore della transazione stessa.

ART. 5 – SICUREZZA (D. Lgs. N. 81/2008 e s.m.i.)

La società affidataria dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto e degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, comprendendo altresì la formazione antincendio ai sensi degli all.ti n. IX e X al DM 10.03.1998 e di primo soccorso ai sensi del DM n. 388 del 15.07.2003, comprovata da apposita documentazione. In particolare il personale impiegato alla lotta antincendio dovrà possedere l'attestato di idoneità tecnica ai sensi dell'articolo 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609. In tal senso, la società aggiudicataria assume ai fini del presente capitolato, in via diretta ed esclusiva, nei confronti della stazione appaltante, la funzione, il ruolo e la responsabilità di datore di lavoro/gestore del servizio nel suo complesso.

La società aggiudicataria è tenuta ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni; si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotare il personale di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza, di cui al presente articolo, determinano, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto.

La società aggiudicataria dovrà altresì redigere e mantenere aggiornato il Documento di Valutazione dei Rischi, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 81/2008 dando comunicazione al Comune di eventuali anomalie e/o rischi evidenziati o riscontrati.

Art. 6

Durata

La durata dell'incarico è stabilita per il periodo dal 1 settembre 2019 al 31 dicembre 2020.

Durante tale periodo il Comune di Castelfidardo potrà, a suo insindacabile ma motivato giudizio, recedere dalla convenzione mediante semplice preavviso di 30 (trenta) giorni, da comunicare al custode con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente le motivazioni del recesso o qualora opti per una diversa gestione della struttura.

Al termine della scadenza del 31 dicembre 2020, l'incarico decadrà di pieno diritto senza l'obbligo di disdetta delle parti.

Art. 7

Modalità di svolgimento dell'incarico

La Società affidataria è tenuta a sottoporsi a tutti i controlli tecnici ed amministrativi che il Comune riterrà di dovere eseguire anche senza preavviso in ordine al corretto svolgimento dell'incarico. L'Amministrazione Comunale potrà, tramite i propri uffici,

verificare pubblicamente lo stato d'uso dell'impianto. In presenza di gravi inadempienze da parte dell'affidataria, l'Amministrazione Comunale potrà revocare la convenzione in qualsiasi momento.

Il Comune si riserva la facoltà di utilizzare l'impianto ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, anche per eventi di carattere non sportivo, fermo restando che la Società Sportiva dovrà garantire la pulizia, l'apertura e la chiusura dell'impianto.

Le scuole potranno utilizzare gratuitamente l'impianto negli orari stabiliti dal Comune ma dovranno provvedere con proprio personale alla pulizia, all'apertura e alla chiusura.

Art. 8

Responsabilità verso terzi

Sin dall'inizio dell'espletamento dell'incarico e per tutta la sua durata, la Società affidataria dovrà munirsi di adeguata polizza R.C.T. che copra i rischi conseguenti e tenga sollevato ed indenne il Comune da qualsiasi richiesta risarcitoria per fatto dipendente dalla Società nell'espletamento dell'incarico. Copia di detta polizza dovrà essere consegnata al Comune.

Art. 9

Inadempimento e recesso del concessionario

L'incarico di cui agli articoli precedenti può essere revocato dall'Amministrazione Comunale per grave impedimento delle norme fissate nella presente convenzione da parte della Società o per ragioni di pubblico interesse.

Per lievi violazioni degli obblighi previsti nel presente disciplinare e comunque per ogni altra violazione che non determini revoca dell'incarico e/o risoluzione contrattuale, il Comune, previa contestazione scritta, applicherà una penale, a seconda della gravità del fatto/evento contestato, che potrà essere determinata da un minimo di 50,00 Euro ad un massimo di 500,00 Euro.

Art. 10

Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente atto le parti fanno esplicito riferimento a quanto stabilito in materia dal Codice Civile e di altre Normative speciali.